

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

Ricorso ex artt. 409 e ss. c.p.c.

I Signori **FADDA Pietrino**, nato il 08 settembre 1952, a Oliena, ed ivi residente in Via Mussudorrai n°65, C.F.: FDDPRN52P08G031C; elettivamente domiciliato in Nuoro, via L. Da Vinci 40, presso lo studio dell'Avv. Angela Nanni che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Giuseppina Loddo (C.F.: LDDMGS71E58E441X) anche per delega qui a margine, espone quanto segue :

FATTO

I)- L'odierno ricorrente è dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, occupato presso la Direzione Territoriale del Lavoro (d'ora in poi semplicemente D.T.L.) di Nuoro, area III, profilo professionale Ispettore del Lavoro, fascia retributiva F3.

II)- In data 07 dicembre 2010, il Direttore Generale, con il Decreto Direttoriale n.178 (v. doc. n° 10), ha pubblicato il Bando di concorso per l'attribuzione dal 1 gennaio 2010, della fascia retributiva superiore per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro, di n.1202 progressioni per il passaggio dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4.

Ai fini dell'ammissione a concorrere a tali progressioni c.d. orizzontali, necessitava: avere almeno 2 anni di permanenza nella fascia retributiva di appartenenza; non aver subito procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; non essere stati interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a

Delego a rappresent
e difendermi con ogn
ampia facoltà del ca
di legge, ivi comp
quella di conciliar
transigere, estendere
domanda anche in
riconvenzionale,
chiamare terzi in ca
farsi sostituire, in
fase e grado del pres
giudizio, rinunciare
atti e rilasciare quiet
ivi compresa la fase
eventuale opposizion
la fase esecut
congiuntamente
disgiuntamente, l'
**Maria Giusepp
Loddo** del Foro
Cagliari e l'Avv. Ang
Nanni del Foro
Nuoro, elegge
domicilio presso lo st
di quest'ultima in Nu
via Leonardo Da Vinc
40.

Ricevute le informaz
di cui all'art. 13
D.L.vo n°196/2003,
sensi dell'art. 23 d
stesso decreto, accons
al trattamento dei r
dati personali da p
degli Avv. ti M
Giuseppina Loddo
Angela Nanni, dei l
collaboratori, dipende
domiciliatari e sostitut
relazione alla posizione
oggetto ed ai procedim
e giudizi conseguenti
collegati.

Autore Fed
Le f... e autenti
N. Giuseppina Loddo

meno che non vi sia assoluzione almeno in 1° grado. I titolari dei citati requisiti dovevano compilare domanda telematica su modulo preimpostato dall'amministrazione (del tipo con menù a tendina) da inviarsi, sempre in via telematica, entro il 23 dicembre 2010 e da stampare e successivamente depositare entro il 30 dicembre 2010, con allegata la dichiarazione del dirigente di assenza di sanzioni disciplinari e riconoscimento della produttività individuale 2009.

I criteri per la predisposizione della graduatoria nazionale, previsti dall'art.4, sono: A)COMPETENZE PROFESSIONALI (Max 30 punti) – *Il riscontro delle competenze professionali viene effettuato in funzione dell'attività svolta e sulla base dei risultati conseguiti dal personale, con l'attestazione del dirigente rilasciata in esito al riconoscimento della produttività individuale 2009. La predetta attestazione è rilasciata nel riferimento ai piani di lavoro di cui all'accordo integrativo 29/04/2009, con attribuzione, in caso positivo, di 30 punti;*

B)ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (Max 30 punti) – *Il punteggio da attribuire deriva dall'esperienza professionale acquisita dal candidato nell'ambito del servizio in ruolo prestato nella P.A. alla data del 31/12/2009 rispettivamente: a)nella fascia retributiva di inquadramento (max 20 punti) punti 1 per ogni anno e/o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità maturata; b)nell'area di inquadramento (max 5 punti) punti 0,25 per ogni anno e/o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità maturata; c) nella P.A.0,25 per ogni anno e/o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità maturata;*

C)TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI (Max 30 punti) -

C.1 Titoli di studio posseduti alla data del 31/12/2009 (max 18 punti)1. I titoli

ve
pr
ce
or
ai
sc
di
u
m
T.
ve
di
pr
pr
pr
P.
gi
a
m
pr
al
il
cc
su
I
di

valutabili sono esclusivamente quelli previsti per l'accesso dall'esterno al profilo cui si riferisce la procedura, dall'ordinamento professionale definito con il CCNI del 4 agosto 2009, nonché quelli previsti dal previgente ordinamento del 25 ottobre 2000 per l'accesso dall'esterno, come da tabella allegata. 2 I titoli di studio che non rientrano nei predetti contratti integrativi sono valutati in misura pari al 30%. Titoli di Studio (9 punti per ogni DL diploma di laurea vecchio ordinamento, LMCU laurea magistrale a ciclo unico; LSCU laurea specialistica a ciclo unico; 3 punti per ogni LM laurea magistrale, LS laurea specialistica; 6 punti per ogni L laurea triennale; **C.2 Titoli post lauream** posseduti alla data del 31/12/2009 (max 8 punti). 1. Sono valutabili i titoli post lauream per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si riferisce la procedura, dal CCNI del 4 agosto 2009 o dal previgente CCNI del 25 ottobre 2000 5 punti per ogni dottorato di ricerca, 5 punti per ogni specializzazione, 2 punti per ogni perfezionamento e master. **C.3 Pubblicazioni** (max 1 punto). 1. Sono valutabili esclusivamente le monografie e gli articoli su temi di carattere istituzionale del Ministero o comunque connessi a tale attività pubblicati dal 01/01/2008 a 31/12/2009 0,5 punti per ogni monografia; 0,25 punti per ogni articolo. **C.4 Ulteriori titoli valutabili** (max 3 punti) 3 punti per abilitazione professionale post lauream, 1 punto per ogni abilitazione professionale non legata al titolo accademico purché coerente con il profilo professionale cui si riferisce la procedura, 2 punti per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici della PP.AA. per accesso a qualifiche superiori.

I predetti criteri e l'applicazione concreta degli stessi data dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contrastano e violano palesemente sia

le procedure e criteri per lo sviluppo economico all'interno dell'area previste dal CCNL, segnatamente dall'art. 18, e dalla CCNI; che il sistema ex D.Lgs.150/2009 di valutazione del personale della P.A., di selezione e valorizzazione dei meriti nel riconoscimento delle progressioni economiche.

- III) In data 13 gennaio 2011, il Direttore Generale ha fatto pubblicare, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, il Decreto Direttoriale n.229 del 30 dicembre 2010 relativo allo sviluppo economico, con decorrenza 1° gennaio 2010, dalla fascia retributiva F3 alla fascia retributiva F4, Area III, profilo professionale Ispettore del Lavoro, con allegate le graduatorie provvisorie predisposte sulla base delle domande inoltrate in via telematica.

- IV) L'odierno ricorrente è risultato escluso dal beneficio economico in quanto collocato in posizione non utile nella graduatoria provvisoria .

- V) Con “*Ricorso ex artt. 409 e ss. c.p.c.*” datato 28 gennaio 2011 depositato nanti il Tribunale Ordinario di Nuoro – Sezione Lavoro (R.A.C.L. n° 29/2011) assegnato al Giudice Dott.ssa Cristiana Satta (ud. 13 novembre 2014), il Signor Fadda, unitamente al collega Signor Gianfranco Pinna, è ricorso contro il bando di concorso in questione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“... respinte istanze ed eccezioni contrarie, per tutti i su esposti motivi, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 420 C.p.c., voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: A)-accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o, in ogni caso, disapplicare il Bando di concorso per l'attribuzione dal 01 gennaio 2010, della fascia retributiva superiore per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro di cui al Decreto Direttoriale n.178 in data 07/12/2010, la graduatoria di cui al Decreto Direttoriale n. 229 in data 30/12/2010, e tutti gli atti connessi e conseguenti, nella parte in cui escludono la valutazione dei titoli, delle competenze professionali e dell'esperienza professionale maturata dai Sig.ri Fadda

Pietrino e Pinna Gianfranco, in quanto del tutto illegittimi ed illeciti per i motivi di cui alla superiore espositiva; AI)-e per l'effetto, dichiarare il diritto dei Sig.ri Fadda Pietrino e Pinna Gianfranco a conseguire dal 01 gennaio 2010, la fascia retributiva superiore F4 per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro con attribuzione della stessa fascia retributiva, condannando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica e/o del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, risarcire, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle somme; In subordine, salvo gravame, B)-accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o, in ogni caso, disapplicare il Bando di concorso per l'attribuzione dal 01 gennaio 2010, della fascia retributiva superiore per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al Decreto Direttoriale n.178 in data 07/12/2010, la graduatoria di cui al Decreto Direttoriale n.229 in data 30/12/2010, e tutti gli atti connessi e conseguenti, nella parte in cui escludono la valutazione dei titoli, delle competenze professionali e dell'esperienza professionale maturata dai Sig.ri Fadda Pietrino e Pinna Gianfranco, in quanto del tutto illegittimi ed illeciti per i motivi di cui alla superiore espositiva; BI)-e per l'effetto, condannare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica e/o del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire la fascia retributiva superiore, da determinarsi sulla base delle differenze retributive e/o anche in via equitativa, maggiorato di rivalutazione monetaria, interessi e danno da mancata disponibilità delle somme, in favore dei Sig.ri Fadda Pietrino e Pinna Gianfranco ; C)In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio.” (v. doc. n° 24).

- IV) Successivamente, nelle more del processo già instaurato nanti il Tribunale di Nuoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n° 121 del 26 giugno 2013 (pubblicato il 27 giugno 2013) ha approvato la graduatoria

generale di merito per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro – Area funzionale III, progressioni economiche dalla fascia retributiva F3 alla fascia retributiva F4; graduatoria poi in parte modificata dal Decreto n°143 del 30 luglio 2013.

- VI) Alla stregua della graduatoria definitiva il Signor Fadda (posiz. n°1275) è escluso dagli sviluppi economici in argomento mentre il Signor G. Pinna è risultato beneficiario (posiz. n°1133) delle progressioni economiche a concorso.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, a ministero del sottoscritto procuratore, impugna il bando di concorso e la relativa graduatoria e/o in ogni caso ne chiede la disapplicazione nella parte in cui lo escludono dalle progressioni economiche, in quanto del tutto illegittimi ed illeciti ed in violazione dei diritti e delle posizioni soggettive dello stesso per le ragioni fatto indicati in premessa nonché per i seguenti motivi di

DIRITTO

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto ministeri - del CCNI del 25 marzo 2010 – dell'accordo integrativo per la ponderazione dei criteri generali del 28 luglio 2010.

Fonte primaria di disciplina delle progressioni economiche previste con il Decreto Direttoriale n.178 è il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 (v. doc. n°1).

L'art. 12, comma I° lett. b) e II° comma, del C.C.N.L., nel prevedere le progressioni economiche all'interno dell'area, richiama la disciplina di cui agli

artt. 17 (sviluppi economici all'interno delle aree) e 18 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico interno dell'area) del medesimo CCNL. Precisa inoltre che *“le **progressioni** di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire”*.

Con riferimento alle modalità attuative, l'**art. 17, III° comma**, stabilisce che le stesse vengono esplicitate con *“la stipulazione del contratto integrativo di amministrazione, nel rispetto dei criteri generali previsti dal presente C.C.N.L. all'art.18”*.

L'art.18, appunto, stabilisce:

*“I **passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri e principi di meritocrazia:***

*a) **esperienza professionale maturata;***

*b) **titoli di studio, culturali e pubblicazioni, tutti coerenti con l'attività del profilo, nonché ulteriori titoli culturali e professionali non altrimenti valutabili;***

*c) **percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata. Ove le Amministrazioni non garantiscano la formazione tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato (VI° comma) .***

*I **criteri selettivi di cui al comma 6 – integrabili dalla contrattazione***

integrativa - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali, da definirsi a tale livello, e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro. Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare” (VII° comma).

Tali principi sono espressamente richiamati nei C.C.N.I. del 4 agosto 2009, e soprattutto nel successivo “*Contratto Integrativo per lo sviluppo economico, la formazione professionale e la valutazione dell'attività del personale delle aree*” sottoscritto il 25 marzo 2010 (v. doc. n° 6) il quale, al riguardo, stabilisce: “... *Al fine di riconoscere il maggior grado di specializzazione acquisito dal personale nel profilo di appartenenza, le selezioni sono realizzate sulla base di criteri che tendono alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti nel riferimento ai risultati conseguiti e attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell'esperienza maturata, supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire. Le progressioni economiche all'interno delle aree e dei profili si realizzano con le modalità e i criteri sotto indicati, ...*” (capo 3, lett. B) .

I “*Criteri generali*” dettati dal Contratto Integrativo in questione sono, in particolare :

- 1) *le competenze professionali ed i risultati rilevati dal sistema di valutazione di valutazione dell'attività del personale;*
- 2) *il periodo di esperienza maturato nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella di destinazione quello maturato nell'area di*

inquadramento e il periodo di esperienza maturato nella Pubblica Amministrazione;

3) i titoli di studio culturali e professionali coerenti con l'attività del profilo cui si riferisce la selezione;

I criteri (...) sono applicati in modo da valorizzare le reali capacità dei dipendenti, riconoscendo quanto concretamente ciascuno è in grado di fare nel profilo di appartenenza” .

Preme evidenziare che il CCNI del 25 marzo 2010 ha **aggiunto un nuovo criterio**, a quelli già previsti dall'art. 18 C.C.N.L. 14 settembre 2007, quello della **competenza professionale**.

Si tratta di una clausola che recepisce in sede di contrattazione integrativa i principi e criteri previsti dal D.L.vo n°150/2009 (segnatamente dagli artt.18 e 23), espressamente richiamato dallo stesso CCNI del 25 marzo 2010, nonché dall'accordo integrativo per la ponderazione dei criteri generali delle progressioni economiche del 28 luglio 2010.

Tuttavia, in relazione ai confini del potere negoziale della P.A. è importante citare **l'art. 40, comma 3 quinquies**, dello stesso **D.L.vo n° 150/2009** laddove prescrive che “... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale (...). Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419 , secondo comma,

del codice civile.”

Pertanto, anche il Legislatore del 2009 - coerentemente con la previsione dell'art. 17, III comma, del C.C.N.L. - ha individuato come **fonte primaria di regolamentazione delle progressioni economiche il citato C.C.N.L. .**

Ciononostante, come si avrà modo di osservare in seguito, gli Accordi firmati in sede integrativa hanno derogato ai principi generali *ex C.C.N.L.*, giungendo a disapplicarli totalmente.

**2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 23 D.L.vo n°150/2009 –
Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 comma 1-bis D.L.vo n°165/2001,
come modificato dall'art.62 del D.L.vo n°150/2009.**

Il D.L.vo n°150/2009 è immediatamente applicabile alla fattispecie in esame perchè contenente principi generali ed, in ogni caso, espressamente richiamato dall' *“Ipotesi di Accordo Integrativo per la ponderazione dei criteri generali per le progressioni economiche del personale con riferimento al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili, di cui al C.C.N.I. 25 marzo 2010 e relativa riattualizzazione”* del 28 luglio 2010 (v. doc. n°8): *“... nell'attuazione del C.C.N.I. 25 marzo 2010, devono trovare applicazione i principi enunciati dal D. L.vo n° 150/2010 e, in particolare, nella materia delle progressioni economiche, i principi di selettività, in funzione delle **qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti**”* (pag. 2).

Tale richiamo è contenuto anche nel Protocollo in attuazione del C.C.N.I. 25 marzo 2010 (v. doc. n° 7), secondo il quale *“... **nelle progressioni economiche da una fascia retributiva all'altra, all'interno delle aree, si dovrà fare***

riferimento al D.Lgs. n° 165/2001, così come modificato ed integrato dal citato D.Lgs. 150/2010, nonché alle disposizioni contenute nel C.C.N.L. 14 settembre 2007, art. 17, 18 e 19; ...”.

In particolare, l'art. 18, II° comma, del D. L.vo n° 150/2009, coerentemente con l'indicazione già contenuta nell'art. 18 del C.C.N.L. 14 settembre 2007, ha espressamente **vietato** “... la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto”.

Inoltre, l'art. 23, comma 2, del D.L.vo n° 150/2009 prevede che “*le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, (...) in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione*”.

Infine, l'art. 62 del D.L.vo n° 150/2009, modificando l'art.52 del D.L.vo 165/2001 con l'introduzione del comma 1-bis, prevede: “*Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito*”.

Le parti contraenti hanno, quindi, inteso rifuggire e prendere le distanze da una prassi che, attraverso l'applicazione di criteri squisitamente formali (es. : mera anzianità di servizio – espressamente esclusa dall'art. 18, comma VII°, C.C.N.L. 14 settembre 2007, sopra trascritto), potesse legittimare la attribuzione automatica di incrementi retributivi, indipendente dal carattere meritorio, o meno, dell'attività resa da ogni singolo lavoratore.

Al fine del riconoscimento delle progressioni economiche (c.d. orizzontali), l'obiettivo è quello della **valorizzazione della reale, concreta, acquisita competenza ed esperienza lavorativa e professionale maturata.**

3) Il Decreto Direttoriale n° 178 del 2010: fondamento delle pretese e delle domande proposte in questo giudizio

In realtà, i criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Decreto Direttoriale n. 178 per il riconoscimento delle progressioni in questione e l'applicazione concreta degli stessi data dal Ministero del Lavoro, violano sia le procedure che i criteri stabiliti dal C.C.N.L., dalla C.C.N.I. e dal D.Lgs.150/2009.

Al riguardo si osserva:

- A) Le **competenze professionali** vengono attribuite in modo fisso: 30 punti o 0 punti, senza misurare, valutare e graduare quelle effettive del singolo dipendente che partecipa alla selezione. La compilazione del modulo predisposto dall'amministrazione per i singoli partecipanti alla selezione prevedeva esclusivamente l'alternativa "è stata/non è stata" riconosciuta la produttività individuale 2009.

Il riconoscimento "secco" dei 30 punti *sulla base dei piani di lavoro di cui all'accordo integrativo 29/04/2009* è un falso criterio di valutazione in quanto tiene, in realtà, esclusivamente conto del raggiungimento dell'obiettivo collettivo previsto per l'intera amministrazione periferica di appartenenza e, soprattutto, non valuta per ciascun ispettore concorrente gli indicatori previsti nell'accordo integrativo richiamato: *numero aziende ispezionate, aziende irregolari, numero dei lavoratori irregolari, numero dei lavoratori utilizzati in*

nero; sanzioni riscosse; numero di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Tale criterio ingiusto e contraddittorio rispetto alla finalità di valutazione del merito, non consente di considerare l'apporto individuale al raggiungimento dell'obiettivo collettivo della singola D.T.L. (già D.P.L.). Dalla sua applicazione consegue, in caso di raggiungimento dell'obiettivo collettivo, l'assegnazione di 30 punti in maniera indifferenziata a tutti i dipendenti, nonostante la stessa amministrazione avesse già valutato le *performance* individuali proprio con riferimento a tali piani di lavoro; oppure, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'obiettivo collettivo, al singolo dipendente vengono assegnati 0 punti a prescindere dalla responsabilità individuale, in assenza di comparazione tra la *performance* dello stesso e quella dei colleghi della D.T.L. di appartenenza, né di quella dei concorrenti alla selezione a livello nazionale.

Infatti, nella graduatoria definitiva Ispettori del Lavoro relativa alla progressione economica da F3 a F4, su 1.844 concorrenti, a ben 1.827 è stata riconosciuta la competenza professionale con il punteggio massimo di 30 punti ciascuno, ai restanti 17 sono stati attribuiti 0 punti senza valutazioni intermedie.

In realtà, secondo il C.C.N.I. 29 aprile 2009 **i c.d. piani di lavoro non sarebbero dovuti essere strumento di valutazione per il riconoscimento di progressioni economiche;** esso si proponeva di "... *definire i criteri generali del sistema di incentivazione della produttività con l'impiego delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione... in attuazione degli ulteriori criteri introdotti dal C.C.N.L. 14 settembre 2007 in materia di incentivazione della*

produttività” (v. premessa, I° e II° capoverso). Inoltre, nel caso di specie il Ministero ha effettuato un’applicazione monca del criterio di distribuzione del F.U.A., utilizzando solo il parametro del raggiungimento del risultato collettivo senza dare rilievo al diverso apporto fornito dal singolo Ispettore, pure risultante dalle singole schede di liquidazione.

Il Decreto Direttoriale n° 178 descrive, in verità, un **procedimento non valutativo** di mera attribuzione di punteggio **espressamente vietato dall’art. 18, II° comma, D.L.vo n° 150/2009**. Tale divieto assume particolare importanza in considerazione del fatto che questa norma, inserita all’interno del Titolo III° del D.L.vo n° 150/2009, è compresa tra quelle definite **imperative e non derogabili dalla contrattazione collettiva** (art.29). Inoltre, secondo l’art. 74, II° comma del citato D.L.vo n° 150, l’**art. 18** è inserito tra le “... *norme di diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell’ordinamento...*”.

- **B)** L’**esperienza professionale** viene valutata con esclusivo riferimento all’anzianità maturata nella fascia retributiva di inquadramento, nell’area di inquadramento e nella P.A.. La mera anzianità di servizio è un criterio essenzialmente formale che non valorizza le capacità reali dei dipendenti, la selezione degli stessi in base alle loro effettive conoscenze e a quello che sono in grado di fare anche in forza di esperienze specifiche maturare all’interno o all’esterno della P.A..

L’attribuzione del punteggio (max 30 punti) sulla base della mera anzianità maturata viola palesemente:

* l’**art.18, VII° comma, C.C.N.L. 14 settembre 2007**, il quale proprio con riferimento al requisito dell’esperienza professionale **esclude la valutazione**

della “... *mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali*”.

* **l'art. 18 , II° comma, D.L.vo n° 150/2009**, per gli stessi motivi sopra evidenziati con riferimento alle competenze professionali.

- C) Da ultimo i criteri di attribuzione dei punteggi ai **titoli di studio, culturali e professionali**, sono intrinsecamente sproporzionati, contraddittori ed ingiusti. Con riferimento ai **titoli di studio**, valutare *esclusivamente quelli previsti per l'accesso dall'esterno al profilo cui si riferisce la procedura, dall'ordinamento professionale definito con il CCNI del 4 agosto 2009, nonché quelli previsti dal previgente ordinamento del 25 ottobre 2000 per l'accesso dall'esterno*, determina: per gli assunti dopo il 2000, l'assenza di un nuovo titolo da valutare o la duplicazione della valutazione del titolo già valutato ai fini dell'accesso e dunque l'assenza di un titolo ulteriore; per gli assunti prima del 2000, la mancata valutazione del titolo del diploma che gli ha consentito l'accesso in amministrazione. Di fatto, quindi, coloro che sono stati assunti quando era sufficiente il diploma d'istruzione secondaria superiore, pur avendo maturato un'esperienza lavorativa e, verosimilmente, una competenza professionale maggiore possono essere pregiudicati da dei colleghi più giovani dal punto di vista lavorativo, in virtù del possesso da parte di costoro del diploma di laurea, o altro titolo equipollente, richiesto per l'accesso. In tal modo si introduce una discutibile **scriminante** che ha natura “pericolosamente” e **squisitamente cronologica**.

Con riferimento ai **Titoli post lauream**, da un lato, vi è un'ingiustificata equiparazione del dottorato di ricerca con le scuole di specializzazione (ambidue 5 punti), nonostante queste ultime costituiscano sostanzialmente

delle scuole di perfezionamento e master che invece vengono valutati in misura inferiore (2 punti); dall'altro, il punteggio di 5 punti attribuito alle scuole di specializzazione appare del tutto sproposito, sia rispetto all'abilitazione professionale valutata solo 3 punti, cui la scuola di specializzazione è elettivamente diretta, sia rispetto alla pratica forense, non valutata affatto, che costituisce requisito equipollente ai fini dell'ammissione agli esami per l'abilitazione professionale. Con riferimento agli **ulteriori titoli valutabili** vengono attribuiti 3 punti per abilitazione professionale *post lauream*, come detto, con evidente disparità di trattamento rispetto ai 5 punti delle scuole di specializzazione necessarie a conseguire la prima, e senza che sia attribuito alcun punteggio all'effettivo esercizio della professione, non valutata neppure tra la competenza professionale, né tra l'esperienza professionale. Da quanto sopra è evidente che il sistema di valutazione approntato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali determina un assoluto squilibrio dei criteri, ossia il sostanziale **azzeramento del parametro competenze professionali**, e la **valutazione della sola anzianità di servizio e dei soli titoli**.

L'attribuzione indifferenziata dei 30 punti per la competenza professionale o la valutazione della mera anzianità di servizio, per tanti dei concorrenti rientranti tra gli idonei della graduatoria definitiva assume finanche tratti grotteschi. E' paradossale, infatti, che il Signor Pietrino Fadda il quale ricopre da anni ruoli apicali all'interno dell'Area di Vigilanza Ordinaria (v. doc. n° 16, 17, 18, 19 e 20), sia stato escluso dalle progressioni in argomento (pos. 1275) mentre alcuni colleghi sottoposti al coordinamento dell'odierno ricorrente (es. : Signora Simona Cubeddu, Pierina Columbu e Salvatore Mameli - v. doc. n° 16 e 17) siano stati ammessi (titolari, rispettivamente, delle posizioni nn° 401, 258 e

478); lo stesso Signor Gianfranco Pinna, provvisoriamente escluso dal beneficio economico in argomento, poi ammesso in via definitiva, è stato ed è tuttora inserito all'interno dell'Unità Operativa di Vigilanza Ordinaria n° 1 di cui è responsabile i Signor Fadda.

In tal modo, però, le progressioni economiche sono private della finalità incentivante e diventano uno strumento di ingiustizia sostanziale.

Inoltre, la valutazione di requisiti automatici (30 punti per competenza professionale) e meramente formali (es.: anzianità maturata) ha costretto il Signor Fadda a concorrere con colleghi che hanno carriere lavorative che nulla (o poco) hanno a che vedere con lo svolgimento della attività ispettiva e di vigilanza di cui agli art. 7 ed 8 del D.L.vo n° 124/2004.

Infatti, molti degli ispettori idonei alla progressione economica:

- non svolgono affatto attività ispettiva perché dispensati, per i motivi più svariati, dallo svolgere vigilanza esterna;
- svolgono attività ispettiva in modo del tutto residuale, perché assegnati ad altri servizi o comunque a svolgere mansioni amministrative esterne alla vigilanza;
- comunque, sia per difetto di professionalità che per insufficiente rendimento, effettivamente svolgono attività ispettiva in modo esponenzialmente inferiore all'odierno ricorrente; per contro l'esponente pur svolgendo di fatto in modo esclusivo l'attività ispettiva, rivestendo ruoli di responsabilità, coordinamento e comunque conseguendo tutti risultati obiettivamente superiori alla media dei partecipanti alle progressioni, in ragione dei criteri illegittimi sopra censurati, si trova ad essere ingiustamente escluso da tale beneficio.

In particolare, le competenze professionali, le esperienze professionali e “...le capacità reali ...” (art. 18, comma 8 C.C.N.L. 14 settembre 2007) del Signor

Fadda emergono tutte dai titoli, dagli incarichi e dai riconoscimenti che ha conseguito nella propria carriera e attività lavorativa, dentro e fuori dell'amministrazione, come di seguito specificamente descritte.

All'interno della valutazione compiuta dal Ministero sulla scorta del bando oggetto del D.D. 178, non è possibile dare riconoscimento alle reali competenze acquisite da ogni candidato anzi la **competenza professionale** è valutata con l'attribuzione "secca", uniforme ed omogenea dei 30 punti alla maggioranza dei candidati a livello nazionale. Per quanto concerne il requisito dell'**esperienza professionale**, essa è proporzionale e, in ogni caso, dipendente dalle peculiarità degli incarichi attribuiti al singolo lavoratore e attestata anche dai titoli conseguiti, di volta in volta, dal dipendente. Quanto sopra osservato risulta, specificatamente, dalla documentazione allegata dall'esponente.

In particolare, il **P.A. FADDA Pietrino** – Ispettore del Lavoro – Area III – Fascia retributiva F3 (v. doc. da n° 16 al n° 23) :

- Ha conseguito il Diploma di Perito Agrario;
- Nel 1982 è stato designato quale capo gruppo di vigilanza responsabile del reparto agricoltura;
- Nominato Capo Area Vigilanza Ordinaria a partire dall'Ordine di Servizio n.06/99 del 15 ottobre 1999, in modo continuativo fino a tutt'oggi come si evince dai provvedimenti emessi dai vari dirigenti succedutesi nel tempo fino all'ultimo Ordine di Servizio del 4 febbraio 2013 (v. doc. n° 20).

Salvo ed impregiudicato quanto sopra, in subordine, risulta quantomeno provato il danno patrimoniale "**da perdita di chance**" - inteso come perdita della possibilità di conseguire la progressione economica.

Come insegna la migliore giurisprudenza, da riconoscersi laddove il lavoratore che assume di essere stato danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, “ ... *la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta*” (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 2008, n° 3340, in senso conforme : Cass. Civ., Sez. lav., n° 28 del 10 gennaio 2007), l'accertamento e la liquidazione di tale danno sono devoluti al Giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (v. Cass. Civ. Sez. III, 17 aprile 2008, n° 10111).

Nel caso in questione, è stato diffusamente argomentato come la P.A. nella redazione del Bando in argomento abbia ripetutamente violato i criteri dettati, in tema di progressioni economiche, dalla citata contrattazione collettiva nazionale e dal D.L.vo n° 150/2009, mentre, una selezione effettuata correttamente “ ... *sulla base di criteri che tendono alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti nel riferimento ai risultati conseguiti e attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell'esperienza maturata, supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire*” (v. C.C.N.I. 25 marzo 2010, pag. 3, penultimo capoverso, doc. n° 6), avrebbe consentito una valutazione rigorosa delle capacità, esperienze e carriere lavorative dell'esponente e, conseguentemente, con ogni probabilità l'ammissione dello stesso al beneficio dell'incentivo per cui è causa a discapito degli altri candidati ammessi benché in possesso di requisiti inferiori, o solo formali. (V. tra le altre: Corte di Cass., Sez. Lav. Sent. 18 novembre – 22 gennaio 2009, n° 1631).

- SULLA CONNESSIONE DI QUESTO GIUDIZIO CON QUELLO

DISTINTO AL R.A.C.L. N° 29/2011

Nel caso di specie sussistono evidenti ragioni di connessione oggettiva.

Infatti, il già citato processo distinto al R.A.C.L. n° 29/2011, pendente nanti l'intestato Tribunale e assegnato al Giudice Dott.ssa Cristiana Satta (ud. 13 novembre 2014), ed il giudizio introdotto con il deposito di questo ricorso hanno ad oggetto, in via principale, l'impugnativa del Decreto Direttoriale n° 178 del 7 dicembre 2010, ed in via subordinata il risarcimento del danno derivato dalla perdita di *chance* di conseguire la fascia retributiva superiore; inoltre, il Signor Fadda è ricorrente in entrambi i giudizi. Infine, si osserva che l'udienza del 13 novembre 2014 è stata fissata per la discussione della causa .

Tutto ciò premesso e per le ragioni appena indicate, l'odierno esponente chiede che **il processo che si introdurrà con questo ricorso venga assegnato al medesimo Giudice, Dott.ssa C. Satta, già nominato nel giudizio previamente proposto nanti il Tribunale di Nuoro, Sez. Lavoro, e distinto al R.A.C.L. n° 29/2011**; in tal modo, si consentirebbe la trattazione congiunta delle controversie e la decisione coerente di esse, evitando sentenze contrastanti e/o contraddittorie.

Per tutti i su esposti motivi, il Signor FADDA Pietrino, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Giuseppina Loddo,

R I C O R R E

ai sensi degli artt. 409 e ss. C.p.c., al Tribunale Ordinario di Nuoro - Sezione Lavoro - per chiedere che, respinte istanze ed eccezioni contrarie, per tutti i su esposti motivi, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 420 C.p.c., voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:

A)-accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o, in ogni caso, disapplicare

il Bando di concorso per l'attribuzione dal 1 gennaio 2010, della fascia retributiva superiore per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro di cui al Decreto Direttoriale n.178 in data 7 dicembre 2010, la graduatoria generale di merito di cui al Decreto n° 143 del 30 luglio 2013 che ha parzialmente modificato il Decreto n° 121 del 26 giugno 2013 (pubblicato il 27 giugno 2013), e tutti gli atti connessi e conseguenti, nella parte in cui escludono la valutazione dei titoli, delle competenze professionali e dell'esperienza professionale maturata dal Signor Fadda Pietrino, in quanto del tutto illegittimi ed illeciti per i motivi di cui alla superiore espositiva;

A1)-e per l'effetto, dichiarare il diritto del Signor Fadda Pietrino a conseguire dal 1 gennaio 2010, la fascia retributiva superiore F4 per il profilo professionale di Ispettore del Lavoro con attribuzione della stessa fascia retributiva, condannando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica e/o del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle differenze retributive dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi, ed a risarcire, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle somme, in favore del Signor Pietrino Fadda;

In subordine, salvo gravame,

B)-accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o, in ogni caso, disapplicare il Bando di concorso per l'attribuzione dal 1 gennaio 2010, della fascia retributiva superiore per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al Decreto Direttoriale n.178 in data 7 dicembre 2010, la graduatoria generale di merito di cui al Decreto n° 143 del 30 luglio 2013 di parziale modifica al Decreto n° 121 del 26 giugno 2013 (pubblicato il 27 giugno 2013), e tutti gli

atti connessi e conseguenti, nella parte in cui escludono la valutazione dei titoli, delle competenze professionali e dell'esperienza professionale maturata dal Signor Fadda Pietrino, in quanto del tutto illegittimi ed illeciti per i motivi di cui alla superiore espositiva;

B1)-e per l'effetto, condannare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica e/o del suo legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno da perdita di *chance* di conseguire la fascia retributiva superiore, da determinarsi sulla base delle differenze retributive e/o anche in via equitativa, maggiorato di rivalutazione monetaria, interessi e danno da mancata disponibilità delle somme, in favore del Signor Fadda Pietrino;

C)In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore di questa causa è inferiore ad Euro 26.000,00 e di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 070/4600334 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.m.giuseppinaloddo@pec.giuffre.it.

Ai fini istruttori :

- Poiché non è stato consentito l'accesso fascicolo ed ai documenti indicati nell'istanza formulata nell'interesse del ricorrente dall'Avv. Maria Giuseppina Loddo (v. doc. n° 15), si chiede che il Giudice voglia ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'esibizione in giudizio degli atti e dei documenti oggetto della medesima istanza e di quelli collegati e/o connessi.

- Si producono:

1) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007” del 14 settembre 2007; 2) “Nuovo ordinamento professionale per gli

i
v
“
e
7.
2t
de
rij
8)
le i
pro
relc
pon
con
prof
nove
Decr
alleg
proce


ex ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale” datato 29 aprile 2009; **3)** *“Accordo integrativo, a stralcio del C.C.N.I., sulle politiche di incentivazione della produttività del personale”* datato 29 aprile 2009; **4)** *“Contratto collettivo integrativo, a stralcio del C.C.N.I., per la definizione del nuovo sistema ordinamentale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per il settore Lavoro e Previdenza Sociale e per il settore Solidarietà Sociale”* datato 4 agosto 2009; **5)** *“Ipotesi di contratto integrativo per lo sviluppo economico, la formazione professionale e la valutazione dell'attività del personale delle aree”* datato 3 novembre 2009; **6)** *“Contratto integrativo per lo sviluppo economico, la formazione professionale e la valutazione dell'attività del personale delle aree”* in data 25 marzo 2010; **7)** *“Protocollo in attuazione dell'ipotesi di contratto integrativo 3 novembre 2009 – ora C.C.N.I. 25 marzo 2010 – per la ulteriore specifica e ponderazione dei criteri generali per le progressioni economiche del personale con riferimento al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili”* ; **8)** *“Ipotesi di accordo integrativo per la ponderazione dei criteri generali per le progressioni economiche del personale con riferimento al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili, di cui al CCNI 25 marzo 2010 e relativa riattualizzazione”* datato 28 luglio 2010; **9)** *“Accordo integrativo per la ponderazione dei criteri generali per le progressioni economiche del personale con riferimento al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili, di cui al C.C.N.I. 25 marzo 2010 e relativa riattualizzazione”* datato 3 novembre 2010; **10)** Decreto Direttoriale n° 178 del 7 dicembre 2010; **11)** Decreto n° 121 del 26 giugno 2013; **12)** Decreto n° 143 del 30 luglio 2013 con allegata la graduatoria generale di merito formulata a livello nazionale nella procedura indetta con D.D. n° 178 del 7 dicembre 2010 per passaggio alla

fascia retributiva F4 Area III – Profilo professionale Ispettore del Lavoro; **12 bis)** Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 settembre 2013 (prot. n° 0053376); **13)** Procedura di valutazione per gli sviluppi economici indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. n° 0011493 del 1 giugno 2010); **14)** Selezione per l'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prot. N° 0058572); **15)** Lettera raccomandata a.r. dell'Avv. Maria Giuseppina Loddo datata 4 febbraio 2010 e relativa lettera di risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali datata 25 febbraio 2013; **16)** Ordine di Servizio n° 6 del 15 ottobre 1999, con allegati gli Ordini di servizio n° 3/2005, n° 5/2006, n° 2/2007, n° 9 /2008; **17)** Decreti n° 1 e 2 in data 29 aprile 2009 della D.P.L. di Nuoro; **18)** Ordine di Servizio n° 3 del 2010 e Ordini di Servizio n° 1, 2 e 5 del 2011 e n° 5 del 2012 di proroga del primo provvedimento; **19)** Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.P.L. di Nuoro in data 12 aprile 2011 (prot. n° 0004983); **20)** Ordine di Servizio n° 1 del 2013; **21)** Domanda di partecipazione alla selezione di cui al D.D. n° 178 del 7 dicembre 2010, con allegata ricevuta di presentazione; **22)** *“Attestazione richiesta ai fini della partecipazione alle procedure di sviluppo economico di cui all'Accordo Integrativo 3 novembre 2010”* datata 13 dicembre 2010; **23)** Attestazione del Direttore Provinciale della D.P.L. di Nuoro datata 22 dicembre 2010 – Prot. N° 20892; **24)** Copia *“Ricorso ex artt. 409 e ss c.p.c.”* depositato nanti il Tribunale di Nuoro, datato 28 gennaio 2011.


Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni nei termini di legge e che il Giudice vorrà fissare.

Cagliari/Nuoro, 5 settembre 2013

(Avv. Angela Nanni)




(Avv. Maria Giuseppina Loddo)



Depositato in Cancelleria il

9 SET. 2013.



N 396/13 RC
N 84/13 CRON



TRIBUNALE DI NUORO
SEZIONE CIVILE

Ufficio del giudice del lavoro e della previdenza sociale

Il Giudice,
letto il ricorso;
visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA

Per la discussione della causa l'udienza del 10/4/14, ore 9.45 davanti a sé,
disponendo la comparizione personale della parti, con avvertimento al convenuto che dovrà
costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Nuoro, 17/9/13

Il giudice
[Signature]

IL CANCELLIERE
[Signature]

396/13

TRIBUNALE di NUORO

VERBALE D'UDIENZA DEL GIORNO 10/04/2014

È presente su delega dell'Avvocatura Art 2, r.d. 1689/1933 ca. Due Mario Tume Mario che prende atto e elude i suoi obblighi per i medesimi incombenti -

In sostituzione dei procuratori delle parti è comparso l'Avv. **IDA FALCHI** in qualità di componente del Consiglio dell'Ordine Forense di Nuoro, il quale dichiara che in esecuzione al deliberato assembleare assunto nella seduta del 19.02 u.s., è stata prorogata a tempo indeterminato **l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria già proclamata dall'assemblea degli avvocati in data 07.02.2014.**

Pertanto, si chiede un differimento per i medesimi incombenti.

Il Giudice dato atto di quanto sopra rinvia all'Udienza del 12/2/15 per i medesimi incombenti.

Il Giudice:

Al Sgarbi



TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PUBBLICO IMPIEGO lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 396/2013

tra

PIETRINO FADDA

ATTORE/I

e

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONVENUTO/I

Oggi **12 febbraio 2015**, innanzi al Giudice dott. Alice Serra, sono comparsi:

Per PIETRINO FADDA l'avv. LODDO MARIA GIUSEPPINA e l'avv. GIUSEPPINA LODDO

Per MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'avv. LUISA MANCA
su delega dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

Nell'interesse del Signor Pietrino Fadda, l'Avv. M. Giuseppina Loddo fa pieno ed integrale riferimento al "*Ricorso ex art. 409 c.p.c.*" datato 5 settembre 2013 introduttivo del giudizio e si contesta la legittimità ed il fondamento delle eccezioni formulate nella "*Memoria di costituzione e risposta*" datata 29 marzo 2014 depositata dal Ministero resistente. L'Avv. Loddo chiede, inoltre, la remissione in termini per produrre i prospetti paga di ottobre e novembre 2013 (che si depositano) attestanti le somme percepite dai Signori Pietrino Fadda e dalla Signora Pierina Columbu (da qualche mese assegnata alla DTL di Cagliari), oltrechè il prospetto paga di gennaio 2014 intestato a quest'ultima, tutti successivi all'introduzione di questa causa. La comparazione dei prospetti degli ispettori Fadda e Columbu consente di determinare la misura del danno patito dal ricorrente:

novembre 2013 a ciascun dipendente ammesso alle progressioni in argomento sono stati liquidati gli arretrati pari ad Euro 9.185,58 e mensilmente sono stati corrisposti gli ulteriori importi maturati, circa Euro 191,17 - la retribuzione mensile lorda complessiva è pari ad Euro 2.131,57; in caso di contestazione, si deduce prova testimoniale su questa circostanza e si indica come teste la Signora P. Columbu. Infine, data l'identità delle questioni oggetto di questa causa e di quella R.A.C.L. 29/2011 pendente nanti lo stesso Tribunale, l'Avv. Loddo, nell'interesse del Signor Fadda formula istanza di riunione delle due cause ex art. 151 disp. att. c.p.c. e chiede che l'adito Giudice voglia ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'esibizione in giudizio degli atti e dei documenti oggetto dell'istanza di accesso allegata al "Ricorso ex art. 409 c.p.c." (doc. n° 15). L'avv. MANCA si oppone alla produzione degli odierni documenti perché tardivi e inconferenti e sull'istanza di riunione si associa alla richiesta del ricorrente.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, visto l'art. 151 disp. att. c.p.c. riunisce la presente causa alla causa rg 29/2011 ammette i documenti oggi prodotti perché di formazione successiva e rinvia al 9 aprile 2015 per eventuale ammissione dei mezzi di prova.

Il Giudice
dott. Alice Serra



TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
Sezione Lavoro

È copia conforme all'originale

per uso NOTIFICA

Nuoro, li 22 SET. 2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Francesca M. Cadeddu

